



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.11.2025
C(2025) 8022 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27.11.2025

che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

CCI: 2023IT06AFSP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27.11.2025

che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

CCI: 2023IT06AFSP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013¹, in particolare l'articolo 119, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2022 la Commissione, a norma dell'articolo 118, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) 2021/2115, ha adottato la decisione di esecuzione C(2022) 8645² che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- (2) Il 10 ottobre 2025 l'Italia ha presentato alla Commissione una quinta domanda di modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 a norma dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115. Il 6 novembre 2025 l'Italia ha apportato cambiamenti alla domanda di modifica e ha presentato una versione riveduta del piano strategico della PAC 2023-2027.
- (3) Conformemente all'articolo 119, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 la Commissione ha valutato la domanda di modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia e non ha formulato osservazioni.
- (4) L'Italia ha debitamente motivato la domanda di modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 conformemente all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento

¹ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>.

² Decisione di esecuzione della Commissione, del 2.12.2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

(UE) 2021/2115. L'Italia ha presentato tutte le informazioni necessarie a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione³.

- (5) L'Italia ha stabilito la data di decorrenza degli effetti delle modifiche del piano strategico della PAC relative al FEAGA al 1° gennaio 2026. La data proposta è stata determinata a norma dell'articolo 119, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115.
- (6) A norma dell'articolo 86, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, la spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC deve essere ammissibile al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della domanda di tale modifica alla Commissione.
- (7) La Commissione ha concluso che le proposte di modifica del piano strategico della PAC dell'Italia sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 119, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/370.
- (8) È pertanto opportuno approvare le modifiche del piano strategico della PAC richieste dall'Italia e la data di decorrenza degli effetti delle modifiche relative al FEAGA.
- (9) Il 16 luglio 2025 l'Italia ha notificato alla Commissione modifiche di elementi del suo piano strategico della PAC concernenti lo sviluppo rurale, come previsto all'articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115. La richiesta di modifica del piano strategico della PAC dell'Italia include tale modifica. A norma dell'articolo 86, paragrafo 3, del citato regolamento, le spese che diventano ammissibili a seguito di tale notifica lo sono a decorrere dalla data della stessa.
- (10) La presente decisione non riguarda le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni istituiti dall'Italia, né le informazioni incluse negli allegati da I a IV del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia. Allo stesso modo non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che, nel rispetto delle pertinenti procedure in materia di aiuti di Stato, non sono stati approvati dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del piano strategico della PAC 2023-2027 presentato dall'Italia il 6 novembre 2025.

³ Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione, del 13 dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/370/oj).

Articolo 2

La tabella riassuntiva delle dotazioni di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, comprese le dotazioni adeguate, stabilite nel piano strategico della PAC, come modificato a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, figura nell'allegato I della presente decisione.

Il totale della partecipazione del FEASR per ciascun tipo di intervento FEASR, come modificato a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, figura nell'allegato II della presente decisione.

I massimali finanziari calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, all'articolo 93, paragrafo 3, all'articolo 95, paragrafi 3, 4 e 5, all'articolo 97, paragrafi 10 e 11, e all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come modificati a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, sono specificati nell'allegato III della presente decisione.

La tabella dei finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115, come modificati a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, figura nell'allegato IV della presente decisione.

Articolo 3

È approvata la data di decorrenza degli effetti delle modifiche del piano strategico della PAC 2023-2027 relative al FEAGA, fissata al 1° gennaio 2026, proposta dall'Italia.

Articolo 4

La spesa che diventa ammissibile a seguito delle modifiche del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia relativa al FEAGA lo è per una partecipazione del FEAGA a partire dalla data di decorrenza degli effetti di tali modifiche di cui all'articolo 3.

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia relativa al FEASR lo è per una partecipazione del FEASR a partire dal 10 ottobre 2025.

La spesa che diventa ammissibile a seguito delle modifiche notificate, a norma dell'articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115, il 16 luglio 2025, lo è per un contributo del FEASR a decorrere da tale data.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27.11.2025

Per la Commissione
Christophe HANSEN
Membro della Commissione

